TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

# Art. 165-quinquies

## Obblighi delle società italiane Collegate

1. Il bilancio delle societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle societa' italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali siano collegate a societa' aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, e' corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la societa' italiana e la societa' estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione e' altresi' sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo. (14)

Versione in vigore dal 12 gennaio 2006, non più in vigore dal 27 marzo 2024 · versione 15

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico intermediazione finanziaria |
| Estremi | Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
| Parte | IV — Disciplina degli emittenti |
| Titolo | III — Emittenti |
| Capo | II — Disciplina delle società con azioni quotate |
| Sezione | VI-bis — Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998 |

### NOTE DI AGGIORNAMENTO

(14) La L. 28 dicembre 2005, n. 262, ha disposto (con l'art. 42, comma 3) che le disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano alle societa' che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della L. 28 dicembre 2005, n. 262.

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-165-quinquies-obblighi-delle-societa-italiane-collegate/versione/15

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it